Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Concorso a centoquaranta posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per la Lombardia.

Concorso a cinquantasette posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per il Veneto e Trentino-Alto Adige.

Concorso a sedici posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali e agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nel compartimento per il Friuli e la Venezia Giulia.

Concorso a senttantatre posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nei compartimenti dell'Italia centrale e la Sardegna.

Concorso a venti posti di operatore in prova nel ruolo del personale dell'esercizio per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nei compartimenti dell'Italia meridionale e la Sicilia.

(Da 5011 a 5017)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 24 GIUGNO 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5156)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1204**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia presso le facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 197. — Presso gli istituti di psicologia della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è istituita la scuola di specializzazione in psicologia la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;

b) differenziale e scolastico;

c) industriale e del lavoro;

d) sociale.

Art. 198. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 214, nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi.

Art. 199. — La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 200. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo medico la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 201. — Nella domanda di ammissione alla scuola deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola ed indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 212, il consiglio procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui mo-

dalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Art. 202. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze; l'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopraindicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 197 e nel successivo art. 203; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 203. — Gli insegnamenti di cui al punto *a*) sono:

psicologia generale (comprendente anche la metodologia generale, le teorie della personalità, la psicologia differenziale);
metodologia statistica e psicometria (I);
psicologia dell'età evolutiva (I);
psicologia sociale (I);
tecniche psicodiagnostiche;
psicologia dinamica.

Gli insegnamenti di cui al punto *b*) sono:

Per l'indirizzo medico:

1) psicologia dello sviluppo;
2) psicofisiologia;
3) psicofarmacologia;
4) psicopatologia e neuropsichiatria;
5) medicina psicosomatica;
6) psicologia clinica;
7) psicoterapia;
8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
9) igiene mentale.

Per l'indirizzo differenziale e scolastico:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) psicologia dell'età evolutiva (II);
3) pedagogia;
4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
5) psicologia pedagogica (comprendente anche la docimologia, le tecniche di valutazione scolastica e le tecniche di intervento individuale e di gruppo);
6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva;
7) orientamento scolastico e professionale.

Per indirizzo industriale e del lavoro:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
3) psicologia del lavoro (comprendente anche la ergonomia, l'analisi e la valutazione delle mansioni e profili professionali, e la psicologia delle relazioni interpersonali nell'ambiente del lavoro);
4) psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente anche il riadattamento professionale del minorato);
5) analisi motivazionale;
6) orientamento scolastico e professionale;
7) metodologia statistica e psicometria (II).

Per l'indirizzo sociale:

1) antropologia culturale;
2) psicologia della comunicazione (comprendente anche la psicologia del linguaggio);
3) psicologia sociale (II);
4) sociologia;
5) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale;
6) dinamiche del gruppo;
7) ricerca motivazionale;
8) tecniche di studio dell'opinione pubblica;
9) patologia e controllo sociale.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 212, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 212.

Art. 204. — Gli esami sono di profitto e di diploma.

Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve avere frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esami dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed avere effettuato esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove stabilite dal consiglio di scuola.

Art. 205. — La scuola è retta da un direttore e da un vicedirettore, nominati ogni triennio dal rettore, su proposta dei consigli di facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia fra i professori di ruolo di psicologia nelle due facoltà; nell'assegnazione delle due cariche dovranno essere rappresentate le due facoltà.

Art. 206. — I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzandi in

psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola, e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e delle facoltà.

Art. 207. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vicedirettore che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso; alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 208. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e modalità degli esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da fare sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 214), determinandone gli eventuali obblighi di frequenza ed esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni anno non superiore a venticinque) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso. Il numero massimo degli allievi frequentanti nello stesso anno i tre corsi potrà raggiungere i settantacinque, in relazione alle disponibilità di attrezzature ed aule fornite dall'istituto di psicologia della facoltà di lettere e dall'istituto di psicologia della facoltà medica;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2 dell'art. 201 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui allo stesso comma dell'art. 201, nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prova.

Art. 209. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 210. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Art. 211. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi generali nella misura stabilita nel vigente statuto.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti fruiscono durante il corso di studi è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere dei consigli delle facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.

Art. 212. — Il direttore della scuola — di concerto con il vicedirettore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione delle facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni anno non superiore a venticinque) ed eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola conformemente al comma 2 dell'art. 201;

5) l'ordine degli studi, coll'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 203 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso;

6) le modalità e condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le sopratasse e i contributi generali o speciali dovuti dagli allievi.

Art. 213. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme, sia per i singoli indirizzi.

Art. 214. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinata alle condizioni previste dall'art. 213, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 64 *Istruzione, foglio n.* 273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1978, n. **289**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, adottate rispettivamente il 12 luglio 1976 e 12 dicembre 1977, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dottor Giovanni Pellettieri e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto del lavoro I della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Pellettieri, alla 1ª cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1978
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1978, n. **290**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Paola Chiesa, al prezzo di L. 90.000.000, un immobile adiacente la sede camerale sito in Bologna, in via S. Stefano n. 1, costituito da un appartamento di mq 173 ed annessi e da un locale sotterraneo di mq 35 circa, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 2989, sez. 189, foglio 89, mappali 368/18 e 368/21, destinato all'ampliamento degli uffici camerali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1978
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 170

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Considerato che il sig. Gigino Cinelli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, è deceduto;

Vista la nota n. 832/78 del 21 marzo 1978, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il signor Giorgio Pecci in sostituzione del sig. Gigino Cinelli, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del comitato;

Decreta:

Il sig. Giorgio Pecci è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Gigino Cinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dall'8 al 10 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5066)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Bergamo dell'autorizzazione all'esercizio della succursale del proprio magazzino generale in Gorlago.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1950, con il quale il consorzio agrario provinciale di Bergamo è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate in Bergamo, Ponte S. Pietro, come sede principale e in Boltiere, Calcinate, Castelli Calepio, Fontanella, Gorlago, Martinengo, Romano Lombardo, Treviglio ed Urgnano come succursali;

Vista l'istanza in data 6 marzo 1978, con la quale il predetto consorzio ha chiesto la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della succursale di Gorlago (Bergamo);

Vista la deliberazione n. 145 del 4 aprile 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione concessa al consorzio agrario provinciale di Bergamo con il decreto ministeriale 29 dicembre 1950, citato nelle premesse, per l'esercizio della succursale del proprio magazzino generale sita in Gorlago (Bergamo).

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4987)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971 concernente la ricostituzione del collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del collegio sindacale predetto;

Considerato che ai sensi del citato art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, i rappresentanti degli iscritti all'Ente devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Sindacato nazionale scuola media (SNSM);

Sindacato **autonomo scuola** media italiana (SASMI);

Federazione delle associazioni e sindacati nazionali dei funzionari direttivi dello Stato (DIRSTAT);

Unione nazionale sindacati autonomi (UNSA);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Viste le designazioni effettuate dalla Federazione CGIL, CISL, UIL, dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e dalle amministrazioni interessate;

Decretano:

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è composto dai seguenti membri:

Contenti prof. Antonio, consigliere, membro effettivo con funzioni di presidente e Lomazzi dott. Vittorio, referendario, membro supplente, designati dal Presidente della Corte dei conti;

Raimondo dott. Vittorio, primo dirigente, membro effettivo e Panariello dott. Luigi, primo dirigente, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tavernini dott. Ugo, dirigente generale, membro effettivo e Surace dott. Fausto, direttore aggiunto di divisione, membro supplente, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Onali dott. Giovanni Antonio, dirigente superiore, membro effettivo e De Carolis dott. Giancarlo, direttore aggiunto di divisione, membro supplente, designati dal Ministro del tesoro;

Notari dott. Alfredo e Giancontieri Vito, membri effettivi; Corrao Agostino e Mastragostino dott. Nevio, membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5160)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1978.

Approvazione del nuovo modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1977, con il quale è stato approvato il modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare il modello delle suddette note, che devono essere predisposte e distribuite dagli uffici del pubblico registro automobilistico, a norma del citato art. 4, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Il modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione è sostituito da quello annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica alle note di cui al precedente art. 1, prodotte al pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1° luglio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UFFICIO PROVINCIALE DI .... Mod. 10/3 PRA .... (n. di registro progressivo)

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ (1) ....

.... CON RILASCIO DI COPIA AUTENTICA AL PRA DI ....

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA [ ] CLASSE (2) .... USO (3) .... PER (3) ....

FABBRICA E TIPO .... TELAIO [ ] (da riportare integralmente)

ANNO DI 1ª IMMATR. IN ITALIA .... NAZ. DI FABBR. .... ALIMENTAZIONE (4) .... CILINDR. (in cmc) .... POTENZA FIS. HP .... POSTI ....

CARROZZERIA (5) .... TARA Q.LI .... PORTATA Q.LI .... N. ASSI ....

TARGA PRECEDENTE (6) [ ]

INTESTATARIO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE [ ]

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA [ ] SESSO F M S (8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) [ ]

VIA O PIAZZA .... N. .... N. INTESTATARI (10) [ ]

DOMICILIO FISCALE (11) ....

VENDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE [ ]

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA [ ] SESSO F M S (8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) [ ]

VIA O PIAZZA .... N. .... N. VENDITORI (10) [ ]

DOMICILIO FISCALE (11) ....

INTESTATARIO PRECEDENTE (12) .... CON/SENZA ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

DOCUMENTAZIONE

DICHIAR. DI CONFORMITÀ / CERTIFIC. DI ORIGINE (depennare la voce che non ricorre) IN DATA (13) .... COPIA AUTENT. RILASC. DAL PRA DI (14) .... CARTA DI CIRC. RILASC. IL ....

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA IL .... O ATTO .... IN DATA ....

REGISTRATO IL .... A .... N. .... CON L. .... PREZZO VALORE DEL VEICOLO L. ....

ATTO SOGGETTO A I.V.A. (15) SI NO - ALTRI EVENTUALI DATI (16) E INFORMAZIONI .... IPOTECA L. .... (in cifre) vedi retro ▶

....

....

....

....

.... (per ulteriori indicazioni usare lo spazio retrostante) ▶

RICHIESTA CON/SENZA URGENZA (17) FIRMA DEL RICHIEDENTE ....

DATA .... DOMICILIO ....

RISERVATO ALL'UFFICIO

RISCOSSA I.E.T. PER LIRE .... (in lettere)

.... (in lettere)

TIMBRO A CALENDARIO

ESEGUITA LA FORMALITÀ

IL CONSERVATORE

....

IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE	L.
EMOLUMENTI E DIRITTI	L.
IMPOSTA DI BOLLO — NOTE	L. .000
IMPOSTA DI BOLLO — FOGLIO COMPL.	L.
IMPOSTA DI BOLLO — COPIA AUTENT.	L.
TOTALE	L.

NEL VOSTRO INTERESSE DATE UN'IMMAGINE CHIARA ALLA NOTA - CONSULTATE SUL RETRO DELL'ULTIMO FOGLIO LE AVVERTENZE RICHIAMATE NELLE SINGOLE VOCI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28-11-73.

IPOTECA

CREDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9)

VIA O PIAZZA .... N. .... N. CREDITORI (10)

DOMICILIO FISCALE (11) ....

ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE CAUSALE (18) .... IMPORTO DELL'IPOTECA (in lettere)

DESCRIZIONE CAMBIALI (19) c/o RATE (depennare la voce che non ricorre) ....

.... DI CUI ESIBITE ....

.... DATA DI SCADENZA DEL CREDITO ....

AMMONTARE DEL CREDITO (20) .... INDICAZ. INTEGRAT. EVENTUALI (21) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP 9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ....

(22) ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO A CALENDARIO

IL CONSERVATORE

ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UFFICIO PROVINCIALE DI .... Mod. 10/3 PRA (n. di registro progressivo)

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ (1) ....
.... CON RILASCIO DI COPIA AUTENTICA AL PRA DI ....

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA | | | | | | | | CLASSE (2) .... USO (3) .... PER (3) ....
FABBRICA E TIPO .... TELAIO .... (da riportare integralmente)
ANNO DI 1ª IMMATR. IN ITALIA .... NAZ. DI FABBR. .... ALIMENTAZIONE (4) .... CILINDR. (in cmc) .... POTENZA FIS. HP .... POSTI ....
CARROZZERIA (5) .... TARA Q.LI .... PORTATA Q.LI .... N. ASSI ....
TARGA PRECEDENTE (6) | | | | | | | | | | |

INTESTATARIO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....
NOME .... CODICE FISCALE ....
LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA .... SESSO F M S (8)
RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) ....
VIA O PIAZZA .... N. .... N. INTESTATARI (10)
DOMICILIO FISCALE (11) ....

VENDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....
NOME .... CODICE FISCALE ....
LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA .... SESSO F M S (8)
RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) ....
VIA O PIAZZA .... N. .... N. VENDITORI (10)
DOMICILIO FISCALE (11) ....

INTESTATARIO PRECEDENTE (12) .... CON / SENZA ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

DOCUMENTAZIONE

DICHIAR. DI CONFORMITÀ / CERTIFIC. DI ORIGINE (depennare la voce che non ricorre) IN DATA (13) .... COPIA AUTENT. RILASC. DAL PRA DI (14) .... CARTA DI CIRC. RILASC. IL ....
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA IL .... O ATTO .... IN DATA ....
REGISTRATO IL .... A .... N. .... CON L. .... PREZZO VALORE DEL VEICOLO L. ....

ATTO SOGGETTO A I.V.A. (15) SI NO - ALTRI EVENTUALI DATI (16) E INFORMAZIONI .... IPOTECA L. .... (in cifre) .... vedi retro ▶

....
....
....
....
.... (per ulteriori indicazioni usare lo spazio retrostante) ▶

RICHIESTA CON / SENZA URGENZA (17) FIRMA DEL RICHIEDENTE ....
DATA .... DOMICILIO ....

RISERVATO ALL'UFFICIO

RISCOSSA I.E.T. PER LIRE .... (in lettere)
.... (in lettere)

TIMBRO A CALENDARIO

ESEGUITA LA FORMALITÀ

IL CONSERVATORE

....

IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE		L.
EMOLUMENTI E DIRITTI		L.
IMPOSTA DI BOLLO	NOTE	L. .000
	FOGLIO COMPL.	L.
	COPIA AUTENT.	L.
TOTALE		L.

NEL VOSTRO INTERESSE DATE UN'IMMAGINE CHIARA ALLA NOTA - CONSULTATE SUL RETRO DELL'ULTIMO FOGLIO LE **AVVERTENZE** RICHIAMATE NELLE SINGOLE VOCI.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28-11-73.

IPOTECA

CREDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9)

VIA O PIAZZA .... N. .... N. CREDITORI (10)

DOMICILIO FISCALE (11) ....

ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE CAUSALE (18) .... IMPORTO DELL'IPOTECA (in lettere)

DESCRIZIONE - CAMBIALI (19) e/o RATE (depennare la voce che non ricorre) ....

.... DI CUI ESIBITE ....

.... DATA DI SCADENZA DEL CREDITO ....

AMMONTARE DEL CREDITO (20) .... INDICAZ. INTEGRAT. EVENTUALI (21) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) INTESTATARIO ☐

VENDITORE ☐

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE ☐

DOMICILIO FISCALE (11) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) INTESTATARIO ☐

VENDITORE ☐

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE ☐

DOMICILIO FISCALE (11) ....

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) INTESTATARIO ☐

VENDITORE ☐

VIA O PIAZZA .... N. .... CREDITORE ☐

DOMICILIO FISCALE (11) ....

(22) ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE

....

TIMBRO A CALENDARIO

IL CONSERVATORE

....

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UFFICIO PROVINCIALE DI .... Mod. 10/3 PRA .... (n. di registro progressivo)

NOTA DI RICHIESTA DELLA SEGUENTE FORMALITÀ (1) ....

.... CON RILASCIO DI COPIA AUTENTICA AL PRA DI ....

DATI RELATIVI AL VEICOLO

TARGA [| | | | | |] CLASSE (2) .... USO (3) .... PER (3) ....

FABBRICA E TIPO .... TELAIO [ ] (da riportare integralmente)

ANNO DI 1ª IM-MATR. IN ITALIA .... NAZ. DI FABBR. .... ALIMENTAZIONE (4) .... CILINDR. (in cmc) .... POTENZA FIS. HP .... POSTI ....

CARROZZERIA (5) .... TARA Q.LI .... PORTATA Q.LI .... N. ASSI ....

TARGA PRECEDENTE (6) [| | | | | | | | |]

INTESTATARIO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE [| | | | | | | | | | | | | | |]

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA [| | | | |] SESSO [F | M | S] (8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) [| | | |]

VIA O PIAZZA .... N. .... N. INTESTATARI (10) [ ]

DOMICILIO FISCALE (11) ....

VENDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ....

NOME .... CODICE FISCALE [| | | | | | | | | | | | | | |]

LUOGO DI NASCITA .... DATA DI NASCITA [| | | | |] SESSO [F | M | S] (8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE .... PROVINCIA .... CAP (9) [| | | |]

VIA O PIAZZA .... N. .... N. VENDITORI (10) [ ]

DOMICILIO FISCALE (11) ....

INTESTATARIO PRECEDENTE (12) .... CON/SENZA ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

DOCUMENTAZIONE

DICHIAR. DI CONFORMITÀ / CERTIFIC. DI ORIGINE (depennare la voce che non ricorre) IN DATA (13) .... COPIA AUTENT. RILASC. DAL PRA DI (14) .... CARTA DI CIRC. RILASC. IL ....

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA IL .... O ATTO .... IN DATA ....

REGISTRATO IL .... A .... N. .... CON L. .... PREZZO VALORE DEL VEICOLO L. ....

ATTO SOGGETTO A I.V.A. (15) [SI | NO] - ALTRI EVENTUALI DATI (16) E INFORMAZIONI .... IPOTECA L. .... (in cifre) .... vedi retro ▶

....

....

....

....

.... (per ulteriori indicazioni usare lo spazio retrostante) ▶

RICHIESTA CON/SENZA URGENZA (17) FIRMA DEL RICHIEDENTE ....

DATA .... DOMICILIO ....

RISERVATO ALL'UFFICIO

RISCOSSA I.E.T. PER LIRE .... (in lettere)

.... (in lettere)

TIMBRO A CALENDARIO

ESEGUITA LA FORMALITÀ

IL CONSERVATORE

....

IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE		L.
EMOLUMENTI E DIRITTI		L.
IMPOSTA DI BOLLO	NOTE	L. 000
	FOGLIO COMPL.	L.
	COPIA AUTENT.	L.
TOTALE		L.

NEL VOSTRO INTERESSE DATE UN'IMMAGINE CHIARA ALLA NOTA - CONSULTATE SUL RETRO DELL'ULTIMO FOGLIO LE AVVERTENZE RICHIAMATE NELLE SINGOLE VOCI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28-11-73.

IPOTECA

CREDITORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7)

NOME ... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA ... DATA DI NASCITA ... SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE ... PROVINCIA ... CAP (9)

VIA O PIAZZA ... N. ... N. CREDITORI (10)

DOMICILIO FISCALE (11) ...

ISCRIZIONE / CANCELLAZIONE CAUSALE (18) ... IMPORTO DELL'IPOTECA ... (in lettere)

DESCRIZIONE CAMBIALI (19) e/o RATE (depennare la voce che non ricorre) ...

... DI CUI ESIBITE ...

... DATA DI SCADENZA DEL CREDITO ...

AMMONTARE DEL CREDITO (20) ... INDICAZ. INTEGRAT. EVENTUALI (21) ...

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ...

NOME ... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA ... DATA DI NASCITA ... SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE ... PROVINCIA ... CAP (9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA ... N. ... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ...

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ...

NOME ... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA ... DATA DI NASCITA ... SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE ... PROVINCIA ... CAP (9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA ... N. ... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ...

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (7) ...

NOME ... CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA ... DATA DI NASCITA ... SESSO F M S(8)

RESIDENZA O SEDE COMUNE ... PROVINCIA ... CAP (9) INTESTATARIO

VENDITORE

VIA O PIAZZA ... N. ... CREDITORE

DOMICILIO FISCALE (11) ...

(22) ...

FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO A CALENDARIO

IL CONSERVATORE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

N.B. - Le indicazioni devono essere convalidate con le sottoscrizioni del richiedente, del Conservatore e con il timbro dell'ufficio.

(1) Indicare la formalità richiesta:
— prima iscrizione di veicolo nuovo, usato, ricostruito, di provenienza estera, ecc.;
— rinnovo dell'iscrizione per cambio di provincia, per smarrimento di targa, per reimmatricolazione a seguito di ripunzonatura del telaio, o altra causa;
— trascrizione di atto di vendita; di atti di successione a causa di morte; di sentenza; di provvedimento giudiziale ecc.;
— trascrizione di verbale di pignoramento, di sequestro; di domanda giudiziale; di provvedimenti fallimentari, ecc.;
— iscrizione, rinnovazione, cancellazione, riduzione di ipoteca con o senza visto sulle cambiali, ecc.;
— annotazione di atti di rettifica della proprietà;
— annotazione della variazione di dati tecnici;
— annotazione della denunzia di perdita (furto) o di rientro nel possesso;
— altre formalità.

(2) Secondo le distinzioni degli art. 25-26-28 cod. strad.:
— motociclo; motocarrozzetta; motocarro; motoveicolo (se adibito a trasporto di persone e cose, per uso speciale, per trasporti specifici);
— autovettura; autobus; autoveicolo (se adibito a trasporto di persone e cose, per uso speciale, per trasporti specifici); autocarro; trattore stradale;
— rimorchio; semirimorchio.

(3) Art. 57 cod. strad.
— **uso privato** per: trasporto persone, locazione senza conducente, noleggio con conducente, trasporto di cose, trasporto non contemporaneo di persone e cose, trasporto di persone e cose, per traino, per uso speciale, per trasporti specifici di......;
— **uso pubblico** per: trasporto di persone o cose in servizio di piazza, trasporto di persone o cose in servizio di linea.

(4) Benzina (B); gasolio (G); gas compresso (GC); gas liquefatto (GL); miscela (M).

(5) **Autovetture:** chiusa, aperta, trasformabile; **autobus:** tipo urbano, interurbano, noleggio, gran turismo, lusso, carrozzeria ammessa per servizio privato; **autocarri e rimorchi:** cassone, furgone, cisterna, ecc.

(6) Da indicare nei rinnovi di iscrizione e nelle prime iscrizioni di veicoli già immatricolati (anche all'estero).

(7) Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono essere indicati per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, il domicilio fiscale ed il codice fiscale.

(8) Riguarda le persone giuridiche, le società e gli enti in genere.

(9) Indicare il N° del codice di avviamento postale.

(10) Segnare nella casella il numero complessivo degli intestatari o venditori o creditori, indicati sulla prima facciata e sul retro della nota.

(11) Il domicilio fiscale **completo** (comune, provincia, via o piazza, numero civico e C.A.P.) deve essere sempre indicato, se diverso dalla residenza o sede.

(12) Indicare il nominativo del precedente intestatario (anche estero) se diverso da quello del venditore.

(13) Solo per le prime iscrizioni.

(14) Solo nei rinnovi di iscrizione per cambio di provincia.

(15) Indicare, contrassegnando l'apposita casella, se l'atto è soggetto o meno all'I.V.A.

(16) A integrazione della descrizione della formalità, indicare:
— **la natura** dell'atto (contratto, atto di consenso, atto di donazione, mandato, ecc.);
— **la forma** (scrittura privata autenticata, atto pubblico, sentenza);
— per le private scritture **la data** di autenticazione e per gli atti pubblici gli altri dati essenziali;
— gli estremi di **registrazione** (luogo, data, numero, importo), per gli atti che vi sono soggetti.

(17) Depennare la voce che non interessa. In caso di mancata o insufficiente specificazione la richiesta viene accettata e definita **senza urgenza.**

(18) Totale o residuo prezzo; sovvenzione totale o residuo prezzo; mutuo; giudiziale.

(19) Indicare gli elementi essenziali all'individuazione delle cambiali (anche raggruppandole) in base al R.D. 14/12/33 n. 1669 (legge cambiaria).

(20) L'importo del solo **capitale** (senza interessi, spese e oneri accessori) deve essere sempre indicato nelle iscrizioni di ipoteca per sovvenzione, finanziamento o mutuo.

(21) Indicare, ove ricorra, la mancata esibizione degli effetti cambiari.

(22) Lo spazio è riservato ad ulteriori indicazioni descrittive degli atti esibiti e di altri adempimenti contestuali o integrative della formalità, non comprese negli altri riquadri e comunque necessarie ai fini della trascrizione (es.: rettifiche delle caratteristiche tecniche o della proprietà, annotazione della carta di circolazione da eseguire contestualmente al rinnovo della iscrizione, ecc.).

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1978.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1974, con cui venne nominato il collegio sindacale dell'ente sopracitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è composto come segue:

Maroni dott. Vittorio, dirigente superiore nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

Piovano dott. Mario, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Serafino rag. Silvano, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Baldari dott. Giuseppe, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, membro supplente;

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lazio, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lazio provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Latina - gelate del 9-16 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze

previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Novara - abbassamenti di temperatura e piogge persistenti del 27, 28, 29, 30 agosto 1977.

Vercelli - piogge persistenti del 20, 27, 28, 29, 30 agosto 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1978.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Parma - piogge persistenti del 6-10 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5128)

COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1080/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1081/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1082/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1083/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1084/78 della commissione, del 23 maggio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1085/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1086/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1087/78 della commissione, del 24 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 896/78 della commissione, del 28 aprile 1978, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 117 del 29 aprile 1978).

Pubblicati nel n. L 138 *del* 25 *maggio* 1978.

(128/C)

Regolamento CEE) n. 1088/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1089/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1090/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1091/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1092/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1093/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1094/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1095/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1096/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1097/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli di petrolio leggeri della sottovoce doganale 27.10 A III, originari dell'Iran, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1098/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta o di borra di seta (schappe) o di coscami di borra di seta (raccadino o pettenuzzo di seta) della voce doganale 50.09, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1099/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, della voce doganale 74.04, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1100/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accumulatori elettrici, al piombo, della sottovoce doganale 85.04 A, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1101/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ecc., delle sottovoci doganali 85.15 A I, II, IV, B, C I, II, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1102/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 1103/78 della commissione, del 25 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 139 *del* 26 *maggio* 1978.

(129/C)

Regolamento (CEE) n. 1104/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1105/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1106/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1107/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1108/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1109/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Guinea-Bissau a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1110/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1111/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1112/78 della commissione, del 26 maggio 1978, relativo alla vendita a prezzo ridotto da parte dell'organismo d'intervento del Regno Unito, di carni bovine disossate a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 1113/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1114/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1115/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Regolamento (CEE) n. 1116/78 della commissione, del 26 maggio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 800/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che modifica gli importi compensativi comunitari (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 111 del 24 aprile 1978).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1019/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 132 del 20 maggio 1978).

Pubblicati nel n. L 140 *del* 27 *maggio* 1978.

(130/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 17 giugno 1978:

Pelosi Alberto, notaio residente nel comune di Montereale, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma;

Annibaldi Luigi, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Roma;

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Roma;

Podagrosi Giuseppe, notaio residente nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Roma;

Cariello Giuseppe, notaio residente nel comune di Villafalletto, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santoro Angelo.

(5131)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Triaram WP dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Triaram WP concessa all'impresa Industria chimica del Ticino (Novara) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5086)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Bayer 6012 dell'impresa Bayer Italia

Con decreto ministeriale 9 giugno 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bayer 6012 concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5087)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Stic dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Stic, concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5088)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pom + Oil dell'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario demominato Pom + Oil, concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, corso Giovecca, 50, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5089)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato HCH 15 dell'impresa Materie agricole e sementi S.r.l.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato HCH 15, concessa all'impresa Materie agricole e sementi S.r.l., in Verona, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5090)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato HCH 20 dell'impresa Materie agricole e sementi S.r.l.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato HCH 20 concessa all'impresa Materie agricole e sementi S.r.l., in Verona, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5091)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato nel settore delle carni suine (carcasse o mezzene, prosciutti, spalle, lombate e pancette-ventresche), fresche o refrigerate di cui al regolamento (CEE) n. 1288/78 del 14 giugno 1978, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 157 del 15 giugno 1978.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e n. 1889/76 del 29 luglio 1976, concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1288/78 del 14 giugno 1978, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 19 giugno 1978, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) prosciutti, spalle e lombate disossate, fresche o refrigerate;

f) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1288/78 su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato delle carni suine di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* indicate nelle premesse, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre otto giorni ed ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1288/78 del 14 giugno 1978 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 19 giugno 1978 si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno in cui il richiedente riceve la comunicazione di accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	IMPORTI DEGLI AIUTI IN L./TONN. PER UN PERIODO DI AMMASSO DI			IMPORTI IN L./TONN.	
	4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche e refrigerate	230.800	253.880	276.960	23.080	773,18
Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati; Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate; Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (1); Prosciutti, spalle e lombate disossate fresche o refrigerate (2)	265.420	300.040	334.660	34.620	1.154
Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	132.710	150.020	167.330	17.310	577

N.B. — Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Willshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(1) Con lardo fino 16 mm.
(2) Con lardo fino a 3 mm.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1288/78 del 14 giugno 1978 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre otto giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventunesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ammassatore, della raccomandata stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 200 per il prodotto di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*);

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 4, 5 o 6 mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia, rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A., d'importo pari al 20 % dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte della A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per riconosciuta causa di forza maggiore.

Art. 9.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni emanate dall'A.I.M.A. con circolari numeri 5 e 10 rispettivamente del 22 aprile 1977 e dell'8 giugno 1977 salvo gli adeguamenti riguardanti i riferimenti alla normativa comunitaria richiamata in premessa.

Il presente decreto è valido ed operante dal 19 giugno 1978.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . . .

Data . . . . . (1)

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 1288/78 del 14 giugno 1978 con domanda in data . . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . (provincia

di . . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . . . . . **di** . . . e per la durata di mesi . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., **n.** . . **del** . . . .;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto lo aiuto di L. . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . . ., pari al 20 % dello importo dell'aiuto previsto.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al (60° giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso) ed è prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

. . . .

N.B. — 1) La data deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di . . *ai sensi del regolamento (CEE) n.* 1288/78 *del* 14 *giugno* 1978.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

. . . . . .

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .

IN RELAZIONE

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata alla A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. . . del . . nonchè del decreto del Ministro della agricoltura-Presidente dell'A.I.M.A. del . . della partita di q.li . . di . . . . di origine comunitaria per un periodo di ammasso di mesi . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del predetto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .

DICHIARA

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'articolo . . del regolamento (CEE) n. . del . . . . all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

5) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. . e del citato decreto del . . .

10) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. . . del citato regolamento (CEE) nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione del . . . . n. . . del . . . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

Segue autentica notarile della firma (2) . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, eccetera).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

(5085)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Firenze	1.556.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 13 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di La Spezia:	
Maissana	22.420.000

Con decreti ministeriali 14 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	—
Montelanico	75.800.000
Provincia di Torino:	
Rueglio	16.000.000

Con decreto interministeriale 2 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Milano:	—
Noviglio	16.650.000

Con decreto interministeriale 7 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Vicenza:	—
Dueville	17.550.000

Con decreto interministeriale 8 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	—
Osiglia	3.700.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 12 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	—
Arezzo (ulteriore mutuo)	442.500.000
Provincia di Perugia:	
Assisi	159.700.000

Con decreti ministeriali 15 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	—
Trinitapoli	45.900.000
Provincia di Matera:	
Cirigliano	3.670.000
Provincia di Rovigo:	
Arquà Polesine	10.450.000
Provincia di Taranto:	
Carosino	10.060.000
Provincia di Terni:	
Guardea	12.650.000

Con decreti ministeriali 13 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	—
Arezzo	1.104.000.000
Provincia di Firenze:	
Montespertoli	53.410.000
Provincia di La Spezia:	
Sarzana	110.200.000
Provincia di Perugia:	
Assisi	188.400.000
Preci	980.000

Con decreti ministeriali 14 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cremona:	—
Vescovato	19.790.000
Provincia di Forlì:	
Poggio Berni	17.050.000
Provincia di Frosinone:	
Arpino	21.870.000
Provincia di Palermo:	
Giuliana	40.010.000

Con decreti ministeriali 15 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	—
Sassinoro	18.760.000
Provincia di Lecce:	
Gallipoli	119.990.000
Provincia di Matera:	
Cirigliano	11.560.000
Provincia di Napoli:	
Castello di Cisterna	30.030.000
Provincia di Salerno:	
Sassano	48.720.000
Provincia di Taranto:	
Carosino	11.870.000

Con decreti ministeriali 14 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	—
Ostra Vetere	41.570.000
Provincia di Arezzo:	
Arezzo	612.500.000
Provincia di Brindisi:	
Mesagne	117.500.000
Provincia di La Spezia:	
Sarzana	148.100.000
Provincia di Pistoia:	
Montale	87.410.000

Con decreti ministeriali 15 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	—
Vallata	14.950.000
Provincia di Catanzaro:	
S. Mango d'Aquino (ulteriore mutuo)	41.350.000
Provincia di Cremona:	
Vescovato	18.980.000
Provincia di Forlì:	
Meldola	64.070.000
Provincia di Frosinone:	
Arpino	65.030.000
Provincia di Matera:	
Cirigliano	10.330.000
Provincia di Taranto:	
Carosino	10.980.000
Provincia di Viterbo:	
Celleno	8.300.000

(Da 2057/M a 2098/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di statistica stellare e di una cattedra di astrofisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) statistica stellare;

2) astrofisica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5136)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica I e di sistemi di rilevamento e riconoscimento presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica I;

2) sistemi di rilevamento e riconoscimento,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5132)

Vacanza delle cattedre di anatomia comparata, fisica generale I e fisica teorica, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia comparata;

2) fisica generale I;

3) fisica teorica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5134)

Vacanza della cattedra di micropaleontologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di micropaleontologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5135)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5137)

Vacanza di una cattedra di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5133)

Vacanza delle cattedre di diritto civile e di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Univerista di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto civile;

2) economia politica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5165)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 21 marzo 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Casa Cir » S.r.l. fra dipendenti ed ex dipendenti Cir, in Roma.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1978 è stato annullato il decreto ministeriale 21 marzo 1977, limitatamente al n. 32 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Casa Cir » S.r.l. fra dipendenti ed ex dipendenti Cir, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 18 luglio 1949, rep. n. 13195, reg. soc. n. 1938/49.

(5077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,20	856,20	856,10	856,20	—	856,20	856,30	856,20	856,20	856,20
Dollaro canadese	762,20	762,20	762,80	762,20	—	762,20	762,05	762,20	762,20	762,20
Franco svizzero	457,495	457,495	457,20	457,495	—	457,49	457,50	457,495	457,495	457,50
Corona danese	152,07	152,07	152,20	152,07	—	152,07	152,11	152,07	152,07	152,05
Corona norvegese	158,82	158,82	159 —	158,82	—	158,82	158,88	158,82	158,82	158,80
Corona svedese	186,52	186,52	186,50	186,52	—	186,52	186,53	186,52	186,52	186,50
Fiorino olandese	384,05	38 ,05	384,70	384,05	—	384,05	384,30	384,05	384,05	384,05
Franco belga	26,196	26,196	26,23	26,196	—	26,19	26,196	26,196	26,196	26,19
Franco francese	186,80	186,80	186,95	186,80	—	186,80	186,87	186,80	186,80	186,80
Lira sterlina	1580,30	1580,30	1580,75	1580,30	—	1580,30	1580,30	1580,30	1580,30	1580,30
Marco germanico	412,10	412,10	412,35	412,10	—	412,10	411,98	412,10	412,10	412,10
Scellino austriaco	57,29	57,29	57,40	57,29	—	57,29	57,339	57,29	57,29	57,29
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	—	19 —	18,78	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,832	10,832	10,8475	10,832	—	10,83	10,834	10,832	10,832	10,83
Yen giapponese	4,045	4,045	4,05	4,045	—	4,04	4,041	4,045	4,045	4,04

Media dei titoli del 21 giugno 1978

Rendita 5 % 1935	72,600
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,675
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	98,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,600
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,075
» » » 10 % 1- 1-1981	94,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1978

Dollaro USA	856,25
Dollaro canadese	762,125
Franco svizzero	457,497
Corona danese	152,09
Corona norvegese	158,85
Corona svedese	186,525
Fiorino olandese	384,175
Franco belga	26,196
Franco francese	186,835
Lira sterlina	1580,30
Marco germanico	412,04
Scellino austriaco	57,312
Escudo portoghese	18,89
Peseta spagnola	10,833
Yen giapponese	4,043

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale, dispensa n. 5 del mese di maggio 1978 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentaquattro posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977.

(5138)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1978 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 469 in data 2 luglio 1977 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazioni dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere a) e b), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.

Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.
Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.
Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 16.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1978
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 43

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . .) in via . . . . n.. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito in data . . . con il punteggio di . . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . . . .

Data, ...

Il candidato . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(5094)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si comunica che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del maggio 1978 (data di pubblicazione 15 giugno 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1978, con il quale viene approvato l'elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con decreto ministeriale 15 novembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1975).

(5095)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per ufficiale nel ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ventitre posti di ufficiale, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di ufficiale nel ruolo in argomento l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento .

Data, ...

Firma . .

Visto del comando: . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi Centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(5010)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bologna Enrico, nato a Roma il 2 ottobre 1936 . . . punti 100 su 100
2. Garbarini Ugo, nato a Milano il 1° ottobre 1932 . . . » 100 »
3. Ideo Gaetano, nato a Milano il 2 novembre 1937 . . . » 100 »
4. Obbiassi Massimo, nato a Trieste il 25 novembre 1925 . . . » 100 »
5. Orsini Luciano, nato a Roma il 10 luglio 1939 . . . » 100 »
6. Passeri Ireneo, nato a Lastra a Signa il 12 gennaio 1940 . . . » 100 »
7. Salerni Oscar, nato a Castrovillari il 23 dicembre 1935 . . . » 100 »
8. Vergani Carlo, nato a Carate Brianza il 25 aprile 1938 . . . » 100 »
9. Barbui Tiziano, nato a Gruaro il 17 novembre 1938 . . . » 92 »
10. Fasano Vito, nato a Bari il 19 febbraio 1933 . . . » 91 »
11. Maroni Giancarlo, nato a Milano il 26 maggio 1923 . . . » 91 »
12. Caviezel Francesco, nato a Milano il 10 novembre 1928 . . . » 90 »
13. Frizziero Luigi, nato a Bologna il 15 ottobre 1938 . . . » 90 »
14. Giangrande Alberto, nato a Mandelio del Lario il 26 gennaio 1940 . . . » 90 »
15. Mininni Giuseppe, nato a Taranto il 7 luglio 1924 . . . » 90 »
16. Pessano Bruno, nato a Premosello il 6 aprile 1941 . . . » 90 »
17. Ruggieri Giancarlo, nato a Roma il 3 giugno 1935 . . . » 90 »
18. Spagnolini Dodj, n. ad Ancona il 4 febbraio 1927 . . . » 90 »
19. Thiella Pietro, nato a Sarcedo il 15 settembre 1936 . . . » 90 »
20. Valentini Luigi, nato a Circhina il 26 marzo 1932 . . . » 90 »
21. Beni Adriano, nato a Roma il 28 agosto 1940 . . . » 88 »
22. Ferrara Giulio Cesare, nato ad Ancona il 12 dicembre 1925 . . . » 88 »
23. Gabbi Ambrogio, nato a Varese il 6 settembre 1930 . . . » 88 »
24. Maina Flavio, nato a Pinerolo il 16 agosto 1941 . . . » 88 »
25. Padula Renato, nato a Monteverde il 1° febbraio 1935 . . . » 88 »
26. Pecchillo Ferdinando, nato a Potter Ave (USA) il 24 settembre 1927 . . . » 88 »
27. Rascio Luciano, nato a Napoli il 18 febbraio 1938 . . . » 88 »
28. Gargiulo Claudio, nato a Roma il 22 febbraio 1938 . . . » 87 »
29. Lo Cicero Manlio, nato ad Agrigento il 12 aprile 1935 . . . » 87 »
30. Paiella Bruno, nato a Roma il 5 gennaio 1930 . . . » 86 »
31. Spano Giovanni, nato a Cagliari il 27 ottobre 1939 . . . » 86 »
32. Agozzino Aldo, nato a Napoli il 6 novembre 1937 . . . » 85 »
33. Allegro Giovanni, nato a Città Sant'Angelo il 18 aprile 1930 . . . » 85 »
34. Bettiol Vittorio, nato a Treviso il 16 ottobre 1934 . . . » 85 »
35. Carassiti Tito, nato a Lucca il 27 novembre 1930 . . . » 85 »
36. Castorina Giovanni, nato a Jesi il 2 giugno 1937 . . . » 85 »
37. Cozzolini Giuseppe, nato a Sala Consilina il 12 gennaio 1938 . . . » 85 »
38. Cucurachi Paolo, nato a Caprarica di Lecce il 25 gennaio 1934 . . . » 85 »
39. Dell'Anna Alfonso, nato a Lecce l'11 gennaio 1941 . . . punti 85 su 100
40. Di Maria Luigi, nato a Pesaro il 28 febbraio 1939 . . . » 85 »
41. Di Nicola Fiorenzo, nato a Roseto degli Abruzzi l'11 luglio 1936 . . . » 85 »
42. Gai Velerio, nato a San Damiano d'Asti il 14 gennaio 1939 . . . » 85 »
43. Gibertoni Luciano, nato a Cavezzo il 23 settembre 1938 . . . » 85 »
44. Palestri Ubaldo, nato a Darfo il 16 luglio 1941 . . . » 85 »
45. Ponte Euro, nato a Trieste il 21 marzo 1942 . . . » 85 »
46. Russo Vittorio, nato a Foggia il 4 novembre 1940 . . . » 85 »
47. Colamussi Vincenzo, nato a Ferrara il 3 luglio 1935 . . . » 84 »
48. Montrasi Angelo, nato a Milano il 31 gennaio 1935 . . . » 84 »
49. Centore Nicola, nato a Casagiove il 27 marzo 1930 . . . » 82 »
50. Cremonini Roberto, nato a Bologna il 16 gennaio 1942 . . . » 82 »
51. Kindt Giuseppe, nato a Bologna l'8 settembre 1937 . . . » 82 »
52. Mensa Franco, nato a Campiglione Fenile il 6 settembre 1935 . . . » 82 »
53. Panegrossi Aldo, nato a Firenze il 10 febbraio 1932 . . . » 82 »
54. Pellegrino Lorenzo, nato a Manfredonia il 5 gennaio 1942 . . . » 82 »
55. Pontano Ottavio, nato a Conflenti il 5 marzo 1936 . . . » 82 »
56. Zanardi Fabrizio, nato a Livorno il 6 settembre 1939 . . . » 82 »
57. Agozzino Gennaro, nato a Castellammare di Stabia il 7 agosto 1934 . . . » 81 »
58. La Carrubba Giuseppe, nato a Canicattì il 1° maggio 1940 . . . » 81 »
59. Bersi Mario, nato a Ghiffa il 29 agosto 1941 . . . » 80 »
60. Bianchi Angelo, nato a Cesena il 13 marzo 1940 . . . » 80 »
61. Bo Arrigo, nato a Biella il 23 settembre 1925 . . . » 80 »
62. Boari Luciano, nato a Castelponzone il 7 luglio 1928 . . . » 80 »
63. Bortolotti Mauro, nato a Pievepelago il 21 agosto 1939 . . . » 80 »
64. Ceddia Michele, nato a San Marco in Lamis il 1° dicembre 1926 . . . » 80 »
65. Cercua Raffaele, nato a Napoli il 2 maggio 1938 . . . » 80 »
66. Chiezzi Brunero, nato a Foiano della Chiana il 9 luglio 1934 . . . » 80 »
67. Clausi-Schettini Giorgio, nato a Roma il 14 aprile 1926 . . . » 80 »
68. Croce Guido, nato a Bergamo il 18 giugno 1938 . . . » 80 »
69. De Spirito Francesco, nato a Viterbo il 6 agosto 1925 . . . » 80 »
70. Ferrera Ugo, nato a Roma il 2 maggio 1934 . . . » 80 »
71. Foresti Valeriano, nato a Milano il 15 agosto 1941 . . . » 80 »
72. Gasparro Giampiero, nato a Roma il 23 luglio 1939 . . . » 80 »
73. Hassan Giorgio, nato a Tripoli il 12 maggio 1937 . . . » 80 »
74. Iaia Eugenio, nato a Mesagne il 30 aprile 1931 . . . » 80 »
75. Leopardi Biagio, nato a S. Arsenio il 1° giugno 1927 . . . » 80 »
76. Lucantoni Antonio, nato a Sulmona il 27 agosto 1939 . . . » 80 »
77. Mortola Vittorio, nato a Camogli il 3 dicembre 1930 . . . » 80 »
78. Pagano Mario, nato a Roma il 17 febbraio 1938 . . . » 80 »
79. Panella Carmine, nato a Locorotondo il 6 agosto 1942 . . . » 80 »

80. Praga Claudio, nato a Monza il 6 novembre 1937 punti 80 su 100
81. Prencipe Domenico, nato a Manfredonia il 6 gennaio 1933 » 80 »
82. Spirito Luigi, nato a Caserta il 29 ottobre 1936 » 80 »
83. Uccella Renato, nato a Napoli il 15 agosto 1942 . » 80 »
84. Amato Guido, nato a Castellammare di Stabia il 12 ottobre 1937 . » 78 »
85. Baccelli Giorgio, nato a Pitigliano il 7 ottobre 1936 » 78 »
86. Bonvini Giampietro, nato a Fosdinovo il 7 marzo 1938 . » 78 »
87. Cantera Nino, nato a Lecce nei Marsi il 13 agosto 1932 » 78 »
88. Cugini Pietro, nato a Roma il 13 dicembre 1936 . » 78 »
89. D'Adda Paolo, nato a Brescia il 20 dicembre 1941 . » 78 »
90. De Dal Lago Paolo, nato a Borgo Valsugana il 14 settembre 1939 . » 78 »
91. Diamante Aldo, nato a Siracusa il 7 settembre 1937 » 78 »
92. Franceschi Dino, nato a Visnadello Spresiano il 4 gennaio 1926 . » 78 »
93. Gastaldi Eugenio, nato a Palermo il 17 gennaio 1930 . » 78 »
94. Madureri Nello, nato a Tizzano Val Parma il 6 aprile 1935 . » 78 »
95. Mazzola Carlo, nato a Milano il 17 maggio 1934 » 78 »
96. Morgante Franco, nato a Rocca di Cambio il 24 settembre 1931 . » 78 »
97. Pasquali Igino, nato a Roma il 24 agosto 1933 » 78 »
98. Tomasini Antonio, nato a Fano il 24 ottobre 1938 » 78 »
99. Barbieri Cristiana, nata a Voghera il 29 gennaio 1942 . » 77 »
100. Maggio Francesco, nato a Carosino il 31 ottobre 1932 . » 77 »
101. Cavalli Pier Luigi, nato a Torino l'11 marzo 1935 » 76 »
102. Cristiano Pasquale, nato a Lamezia Terme il 29 aprile 1940 . » 76 »
103. Levi Giorgio, nato a Genova il 14 aprile 1930 . » 76 »
104. Marotta Renato, nato a Napoli il 3 agosto 1928 » 76 »
105. Pesare Antonio, nato a Manduria il 30 settembre 1930 » 76 »
106. Possanzini Gabriele, nato a Fossombrone l'8 luglio 1940 . » 76 »
107. Annicchiarico-Petruzzelli Bruno, nato a Roma il 17 dicembre 1930 . » 75 »
108. Barone Salvatore, nato a Caltagirone il 17 luglio 1934 » 75 »
109. Bisacchi Ugo, nato a Roma il 18 luglio 1932 » 75 »
110. Borsò Maria Teresa, nata a Pisa il 15 ottobre 1933 . » 75 »
111. Breschi Leonardo, nato ad Ancona il 16 settembre 1928 » 75 »
112. Buttolo Quirino, nato a Erpelle Cosina il 17 ottobre 1935 » 75 »
113. Canale Giulio, nato a Reggio Calabria il 29 gennaio 1933 . » 75 »
114. Congiu Paolo, nato a Cagliari il 21 maggio 1940 » 75 »
115. Corazza Valtere, nato a Terni il 25 giugno 1932 » 75 »
116. D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 » 75 »
117. Ferrario Gianfranco, nato a Milano il 30 maggio 1934 . » 75 »
118. Ferraro Francesco, nato a Napoli il 10 ottobre 1931 . » 75 »
119. Gagliardo Sergio, nato a Poggio Catino il 19 giugno 1934 » 75 »
120. Marchesini Mario, nato a Perugia il 15 gennaio 1937 . . . . » 75 »
121. Marciandi Carlo Vittorio, nato a Busto Arsizio il 12 maggio 1940 . . . . . punti 75 su 100
122. Mazzitelli Liliana, nata a Napoli il 1° dicembre 1928 . . . . » 75 »
123. Mezzelani Paolo, nato a Dire-Daua il 14 marzo 1940 . . . . » 75 »
124. Negri Sergio, nato a Milano il 20 novembre 1935 . . . . » 75 »
125. Pagnoni Danilo, nato a Monte Calvo in Foglia il 22 giugno 1929 . . . . . » 75 »
126. Paone Gabriele, nato a Casalnuovo di Napoli il 22 luglio 1928 . . . . . . » 75 »
127. Putignano Angelo, nato a Noci il 4 marzo 1941 . . . . » 75 »
128. Sechi Francesco Maria, nato a Ozieri il 19 agosto 1937 . . . . » 75 »
129. Serafini Claudio, nato a Roma il 30 settembre 1932 . . . . » 75 »
130. Simone Francesco, nato ad Andria il 15 febbraio 1929 . » 75 »
131. Sollazzo Entel, n. a Spinazzola il 1° gennaio 1925 . . . . » 75 »
132. Zampaglione Vito, nato a Calitri . . » 75 »
133. Batacchi Giampaolo, nato a San Donà di Piave il 13 aprile 1932 . . . . . » 74 »
134. Caracciolo Paolo, nato a Scanno il 27 dicembre 1934 . . . . » 74 »
135. Contri Emilio, nato a Fontanelle il 13 febbraio 1933 . . . . » 74 »
136. Cupini Vittorio, nato a Roma il 18 aprile 1932 . . . . » 74 »
137. Frisina Nicola, nato a Oppido Mamertino (Reggio Calabria) l'8 gennaio 1938 . . . » 74 »
138. Mancini Giuseppe, nato a Napoli il 4 novembre 1930 . . . . » 74 »
139. Michielotto Ugo, nato a Mantova il 15 luglio 1938 . . . . » 74 »
140. Onnis Carlo, nato a Cagliari il 1° febbraio 1924 . . . . » 74 »
141. Romagnoli Giancarlo, nato a Urbino il 4 marzo 1937 . . . . » 74 »
142. Angiò Bruno Francesco, nato ad Alessandria del Carretto il 21 marzo 1938 . . » 73 »
143. Barazia Giovanni, nato a Candelo il 22 ottobre 1939 . . . . » 73 »
144. Epifani Cosimo, nato a Gallipoli il 19 agosto 1934 . . . . » 73 »
145. Manfredi Francesco, nato a Matera il 2 settembre 1938 . . . . » 73 »
146. Sanna Antonio, nato a Sassari il 17 luglio 1937 . . . . » 73 »
147. Sarasso Giovanni, nato a Vercelli il 12 luglio 1926 . . . . » 73 »
148. Tizzani Pier Luigi, nato a Coazze il 7 febbraio 1939 . . . . » 73 »
149. Tulli Achille, nato a Monte S. Giusto il 1° settembre 1932 . . . . » 73 »
150. Abate Tommaso, nato a S. Martino Valle Caudina il 16 giugno 1928 . . . . » 72 »
151. Bellucci Giovanni, nato a Pisa il 4 aprile 1940 . . . . » 72 »
152. Botta Mario, nato a Savona l'8 ottobre 1940 . . . . » 72 »
153. Bufano Giovanni Nicola, nato a Bari il 27 dicembre 1939 . . . . » 72 »
154. Cammillini Angeloromano, nato a Cremona il 27 settembre 1927 . . . . . » 72 »
155. Cerquetti Franco, nato a Orvieto l'8 marzo 1937 . . . . » 72 »
156. D'Amore Francesco, nato a Piedimonte d'Alife il 22 luglio 1940 . . . . . . » 72 »
157. Di Biagio Rocco, nato a Spoltore il 20 maggio 1934 . . . . » 72 »
158. Fea Piereugenio, nato a Castagnole Monferrato il 26 dicembre 1935 . . . . » 72 »
159. Gallone Francesco, nato a Paternò il 1° gennaio 1927 . . . . » 72 »
160. Iacuzzo Carlo, nato a Battipaglia il 19 aprile 1935 . . . . » 72 »
161. Lo Giudice Franco, nato a Paternò il 12 gennaio 1924 . . . . » 72 »

162. Longo Domenico, nato a Catania il 26 ottobre 1937 . . . . punti 72 su 100
163. Madini Giancarlo, nato a Gropparello il 22 gennaio 1932 . . . . » 72 »
164. Marini Roberto, nato a Roma l'8 maggio 1931 . . . . » 72 »
165. Marzano Augusto, nato a Reggio Calabria il 24 marzo 1935 . . . . . . » 72 »
166. Negro Raffaele, nato a Floridia il 4 giugno 1938 . . . . » 72 »
167. Raganato Giuseppe Antonio, nato a Copertino il 9 febbraio 1940 . . . . . . » 72 »
168. Tenna Marcello, nato a Taranto il 2 febbraio 1938 . . . . » 72 »
169. Testa Carlo, nato a Pitigliano il 1° febbraio 1929 . . . . » 72 »
170. Tinarelli Giulio, nato a Minerbio l'8 luglio 1936 . . . . » 72 »
171. Alberti Teresa, nata a Bologna l'11 gennaio 1940 . . . . » 71 »
172. Castaldi Claudio Romano, nato a Roma il 20 marzo 1938 . . . . » 71 »
173. Iommi Emilio, nato a Macerata il 5 dicembre 1934 . . . . » 71 »
174. Quartarone Melchiorre, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 22 maggio 1934 . . » 71 »
175. Agostini Augusto, nato a Taranto il 1° gennaio 1935 . . . . » 70 »
176. Amaducci Alessandro, nato a Forlì l'8 gennaio 1935 . . . . » 70 »
177. Appierto Enrico, nato a Marigliano il 20 agosto 1927 . . . . » 70 »
178. Arpino Enrico, nato a Napoli l'8 luglio 1933 . . . . » 70 »
179. Autoriello Gennaro, nato a Napoli il 4 novembre 1925 . . . . » 70 »
180. Carobello Vito Mario, nato a Taurisano il 13 luglio 1938 . . . . » 70 »
181. Catena Luciana, nata a Falconara Marittima il 28 ottobre 1924 . . . . . » 70 »
182. Ciraolo Ottavio, nato a Messina il 22 novembre 1935 . . . . » 70 »
183. Condorelli Benito, nato a Catania il 23 gennaio 1941 . . . . » 70 »
184. Consales Damiano, nato a Brindisi il 20 febbraio 1940 . . . . » 70 »
185. Costagli Giorgio, nato a Volterra il 28 giugno 1930 . . . . » 70 »
186. D'Ancona Angela Maria, nata a Marsala il 13 febbraio 1926 . . . . . . » 70 »
187. Del Vecchio Salvatore, nato a Rignano Garganico il 5 dicembre 1927 . . . » 70 »
188. De Martino Umberto, nato a Pagani il 31 agosto 1940 . . . . » 70 »
189. Di Luzio Rocco, nato a S. Severo il 14 gennaio 1934 . . . . » 70 »
190. Forgione Giacomo, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 7 gennaio 1930 . . . . » 70 »
191. Gaspa Francesco, nato a Gorizia il 29 giugno 1935 . . . . » 70 »
192. Gatto Antonino, nato a Pozzallo il 7 settembre 1923 . . . . » 70 »
193. Gelarda Giuseppe, nato a Partinico il 1° settembre 1931 . . . . . . » 70 »
194. Gigante Biagio, nato a Novoli il 1° gennaio 1939 . . . . » 70 »
195. Giorgi-Pierfranceschi Dino, nato a Piacenza il 28 gennaio 1936 . . . . . » 70 »
196. Gramata Quinzio, nato a Rossano Calabro il 25 giugno 1932 . . » 70 »
197. Infantone Enrico, nato a Riesi il 4 luglio 1936 . . . . . . » 70 »
198. Loliva Francesco Paolo, nato a Bari il 7 luglio 1937 . . . . . » 70 »
199. Losordo Rosario, nato a Delianuova il 25 luglio 1940 . . . » 70 »
200. Majolino Mario, nato a Messina il 22 settembre 1929 . . » 70 »
201. Mandelli Laura, nata a Bazzano il 4 settembre 1940 . . . » 70 »
202. Martinelli G. Paolo, nato a Lucca il 4 settembre 1929 . . . . » 70 »
203. Mian Guido, nato a Trieste l'8 giugno 1938 . . . . punti 70 su 100
204. Motta Emilio, nato ad Agazzano il 22 aprile 1933 . . . . » 70 »
205. Munciello Giuseppe, nato a Napoli il 15 marzo 1931 . . . . » 70 »
206. Muscogiuri Antonio, nato a Bari il 5 ottobre 1941 . . . . » 70 »
207. Nannola Giorgio, nato a Napoli il 20 ottobre 1929 . . . . » 70 »
208. Oriente Pasquale, nato a Sepino il 3 settembre 1932 . . . . » 70 »
209. Paolillo Bruno, nato a Cava dei Tirreni il 4 gennaio 1927 . . . . . . » 70 »
210. Passarini Goffredo, nato ad Ancona l'8 giugno 1931 . . . . » 70 »
211. Pepe Arcangelo, nato a Torre del Greco il 6 ottobre 1934 . . . . » 70 »
212. Pinna Gianni, nato a Villamar il 17 giugno 1940 . . . . » 70 »
213. Pozzuoli Carlo, nato a Isola del Liri il 4 agosto 1925 . . . . » 70 »
214. Ricucci Francesco, nato a Cetraro il 1° maggio 1919 . . . . » 70 »
215. Rigo Giovanni, nato a Treviso il 6 dicembre 1933 . . . . » 70 »
216. Santini Leonardo, nato a Vinci il 23 febbraio 1927 . . . . » 70 »
217. Scotto Di Quacquaro Giovanni, nato a Cava dei Tirreni il 26 dicembre 1931 . . . » 70 »
218. Tafaro Emilio, nato a Minervino Murge il 17 novembre 1940 . . . . . . » 70 »
219. Terzaghi Emilio, nato a Milano il 6 dicembre 1939 . . . . » 70 »
220. Ventura Pasquale, nato a Castiglione Casauria il 14 febbraio 1934 . . . . . » 70 »
221. Vitale Pasquale, nato a Solofra il 14 novembre 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4994)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2725 in data 10 aprile 1978, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1977;
Considerato che il predetto bando inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana n. 20 del 20 maggio 1978, non risulta pubblicato per almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
Ritenuto la necessità di riaprire i termini sino al 31 luglio 1978;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 285, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1935 che approva i programmi di esami per concorsi a posti di sanitario condotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti, previsto all'art. 2 del bando di concorso n. 2725 del 10 aprile 1978, è prorogato alle ore 14 del giorno 31 luglio 1978.
Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nel citato bando di concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana e, sino alla scadenza all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Un estratto del presente decreto sarà inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 30 maggio 1978

Il medico provinciale: GALIA

(4979)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(2219/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(2220/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto chirurgo al pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(2234/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VEROLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 luglio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(2246/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Revoca del concorso ad un posto di assistente di cardiologia

Il concorso ad un posto di assistente di cardiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1978, è revocato.

(2247/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781750)